



# COMUNE DI CESIOMAGGIORE

Provincia di Belluno

## Processo Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

NR. 19 DEL 24-04-2024

ORIGINALE

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA PER IL COMUNE DI CESIOMAGGIORE**

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di Aprile, dalle ore 20:30, nella Sala comunale sita in Loc. Cesiomaggiore, Via Roma n.55/A, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale di Cesiomaggiore.

Presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

Componente	Presente	Assente
ZANELLA CARLO	X	
STACH MARTINA	X	
MARIN MICHELE	X	
ZANELLA WALTER	X	
DE NARDIN ELISA	X	
FELTRIN ELEONORA	X	
TURRO ELENA	X	
RORO ALESSIA	X	
CECCHIN ELENA	X	
GRIS CARLO	X	
TOFFOLET MILO	X	
DEL MONEGO LORENZO	X	
VIGNA CARLO	X	

Numero totale **PRESENTI: 13 – ASSENTI: 0**

### PRESENTI ESTERNI:

Componente	Presente	Assente
BROCCON MORENO	X	

Presiede CARLO ZANELLA, nella sua qualità di Sindaco.  
Partecipa alla seduta SANDRA CURTI, Segretario Comunale.

Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del quorum per la validità della seduta.

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica dell'argomento sopraindicato.

**Oggetto:** ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA PER IL COMUNE DI CESIOMAGGIORE

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 41 dello Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 10/09/1991 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30.05.2011 ad oggetto: Approvazione "Linee guida per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sul territorio del Comune di Cesiomaggiore", successivamente modificata con deliberazione di Giunta n. 45 del 16.06.2020;

DATO ATTO che, successivamente, il Comune di Cesiomaggiore ha realizzato un sistema di videosorveglianza presso alcune sedi comunali, costituito da un insieme di strumenti di ripresa controllati a distanza per la tutela del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività illecite;

ATTESO che il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione degli strumenti di ripresa, riguarderanno soggetti, mezzi di trasporto ed altri beni presenti nell'area interessata dalla sorveglianza;

RICHIAMATI:

- il Regolamento UE 2016/679 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, che ha abrogato la direttiva 95/46/CE;
- il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- il D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- il Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- Il "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, che ha ridisciplinato la materia, alla luce degli ultimi interventi legislativi sull'adozione di sistemi di videosorveglianza e del generale e consistente aumento del loro utilizzo. Tale provvedimento, oltre a definire i principi generali e le finalità, ha dettato specifiche disposizioni sulle modalità di utilizzo dei sistemi e degli impianti, determinando altresì misure ed accorgimenti da adottare in relazione a particolari settori;
- Provvedimento in materia di "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali" emanato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali del 13 ottobre 2008;
- le Linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso dispositivi video emanate da European Data Protection Board adottate il 29 gennaio 2020;
- le F.A.Q. in tema di videosorveglianza emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 05/12/2020;

DATO ATTO che questo Comune è, attualmente, privo di un regolamento completo, che disciplini il trattamento dei dati personali, effettuato mediante gli impianti di video sorveglianza

ed eventuali fototrappole installati dall'Ente sul territorio comunale, per cui emerge la necessità di adottare il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale;

RILEVATO che al fine di dare piena ed effettiva applicazione al nuovo quadro normativo in materia di privacy, le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 impongono precisi obblighi organizzativi, procedurali e gestionali ricadenti sui titolari del trattamento dei dati personali, ed in particolare occorre:

- adottare un regolamento aggiornato alla luce della normativa approvata dall'Unione Europea e recepita dallo Stato italiano;
- individuare le modalità di adempimento agli obblighi in materia di "misure di sicurezza";
- regolamentare la facoltà di ricorrere all'utilizzo della videosorveglianza quale forma di controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e di atti vandalici;
- effettuare trattamenti dei dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza rispettando le misure e gli accorgimenti previsti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

RITENUTO, a tale scopo, di approvare un provvedimento di natura regolamentare, in sostituzione delle precedenti "Linee guida per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sul territorio del Comune di Cesiomaggiore", che sia pienamente aderente alle disposizioni normative vigenti;

VISTO lo schema di Regolamento allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale e RITENUTOLO meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la bozza del regolamento suddetto è stata esaminata con esito favorevole in data 18.04.2024 dalla Commissione Consiliare Regolamenti Comunali;

ACQUISITO il parere favorevole del DPO (Data Protection Officer) in data 18.04.2024, prot. n. 3635;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'approvazione del regolamento in questione, comprensivo del suo allegato tecnico A, che contiene l'elenco dei siti in cui risultano installati i dispositivi di ripresa e le eventuali fototrappole, in quanto rispondente agli intendimenti dell'Amministrazione Comunale ed in linea con quanto disposto dalle vigenti normative in materia;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO il vigente regolamento sui controlli interni;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa come previsto dall'articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000

UDITI i seguenti interventi:

Il SINDACO illustra il punto all'ordine del giorno, spiegando che si tratta del punto che era stato rinviato nel precedente consiglio Comunale. Ricorda che al tempo si erano appalesate delle criticità sul territorio comunale, in particolare nelle aree cimiteriali, dove c'erano stati casi di abbandono rifiuti illecito. Ricorda che il regolamento è già stato esaminato, favorevolmente, due volte da parte della commissione regolamenti. Dà, quindi, per conosciuto il regolamento, poiché gli atti erano disponibili da tempo. Afferma, quindi, che era importante conseguire una regolamentazione per la videosorveglianza sul territorio comunale, ma che ora si renderà necessario trovare le risorse economiche per avere una strumentazione adatta.

Aperta la discussione, nessuno chiede di intervenire.

Il Sindaco dà lettura della parte dispositiva della proposta agli atti e invita, quindi, i Consiglieri ad esprimere il proprio voto.

consiglieri presenti: n. 13  
consiglieri votanti: n. 13  
consiglieri favorevoli: n. 13  
consiglieri astenuti: n. 0  
consiglieri contrari: n. 0  
espressi in forma palese per alzata di mano.

### **DELIBERA**

- 1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di APPROVARE il “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza per il Comune di Cesiomaggiore”, secondo il testo allegato al presente atto, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di DARE MANDATO ai Responsabili dei Servizi, ciascuno secondo la propria competenza, di adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina europea in ottemperanza alle norme recate dal regolamento allegato;
- 4) di DISPORRE che eventuali modifiche o integrazioni del testo regolamentare siano di competenza consigliare, mentre si rinvia alla competenza della Giunta Comunale l’eventuale aggiornamento dell’allegato tecnico, sub A al medesimo regolamento, contenete l’elenco dei siti in cui risultano installati i dispositivi di ripresa, con l’indicazione del relativo modello di apparecchiatura;
- 5) di TRASMETTERE la presente deliberazione e l’allegato Regolamento comunale alla Prefettura UTG di Belluno e al Garante per la Privacy;
- 6) di DISPORRE che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’albo pretorio del Comune per la durata stabilita dall’art. 134 della legge 18 agosto 2000 n. 267, nonché nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale dell’ente;

=====

**SUCCESSIVAMENTE**, data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti conseguenti, il Sindaco pone in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

consiglieri presenti: n. 13  
consiglieri votanti: n. 13  
consiglieri favorevoli: n. 13  
consiglieri astenuti: n. 0  
consiglieri contrari: n. 0 espressi in forma palese per alzata di mano.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*CARLO ZANELLA*

IL SEGRETARIO  
*SANDRA CURTI*

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs n. 267/2000

IL SEGRETARIO  
*SANDRA CURTI*

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



# **COMUNE DI CESIOMAGGIORE**

Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  
**ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA PER IL  
COMUNE DI CESIOMAGGIORE**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Amministrativo, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento, dando atto della completa istruttoria e correttezza dell'azione amministrativa.

CESIOMAGGIORE, 19-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*FONTANA TAMARA*

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 95 del 19-04-2024



# **COMUNE DI CESIOMAGGIORE**

Provincia di Belluno

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Atto di CONSIGLIO N° 19 del 24-04-2024, avente ad oggetto ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA PER IL COMUNE DI CESIOMAGGIORE, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 02-05-2024

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
DAL ZOTTO DAVIDE

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



Comune di Cesiomaggiore

Provincia di Belluno

\*\*\*\*\*

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELLA  
VIDEOSORVEGLIANZA  
PER IL  
COMUNE DI CESIOMAGGIORE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio n. \_\_\_\_ del 24.04.2024



# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA PER IL COMUNE DI CESIOMAGGIORE**

## **SOMMARIO**

### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

1. Oggetto
2. Definizioni
3. Finalità e principi del trattamento e sistemi di videosorveglianza
4. Caratteristiche tecniche dell'impianto e diretta visualizzazione delle immagini
5. Trattamento di dati da parte di soggetti esterni

### **CAPO II - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

6. Titolarità del trattamento dei dati personali nei sistemi di videosorveglianza
7. Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l'Autorità di Controllo
8. Designato al servizio di videosorveglianza
9. Amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza
10. Personale autorizzato al trattamento delle immagini registrate
11. Personale autorizzato al trattamento delle immagini riprese in tempo reale e persone autorizzate ad accedere ai locali
12. Disposizioni comuni per il personale autorizzato
13. Responsabile della Protezione dei dati
14. Nomina a responsabile ex art. 28 Reg. Eu. 2016/679 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza
15. Modalità di autenticazione ai sistemi e parola chiave

### **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

16. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
17. Prescrizioni da adottare per i dati trattati
18. Informazioni rese al momento della raccolta
19. Diritti dell'interessato
20. Sicurezza dei dati
21. Conclusione del trattamento dei dati
22. Limitazioni del trattamento e ai diritti dell'interessato
23. Diritto al risarcimento
24. Comunicazioni
25. Disposizioni attuative e finali

### **CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

26. Tutela amministrativa e giurisdizionale

### **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

27. Tutela dei dati personali
28. Pubblicità del regolamento
29. Sopravvenienza di nuove disposizioni normative
30. Entrata in vigore e successive modifiche del regolamento

### **ALLEGATO TECNICO**

1. Allegato A

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante gli impianti di video sorveglianza installati presso l'Ente.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
  - 2.1. **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
  - 2.2. **D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196**: "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modificazioni;
  - 2.3. **D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101** recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";
  - 2.4. **Decalogo del 29 novembre 2000** promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
  - 2.5. **"Provvedimento in materia di videosorveglianza"** emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
  - 2.6. **Provvedimento in materia di "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali"**. emanato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali del 13 ottobre 2008.
  - 2.7. **Linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso dispositivi video** emanate da European Data Protection Board adottate il 29 gennaio 2020;
  - 2.8. **F.A.Q. in tema di videosorveglianza** emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 05/12/2020.

#### Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) per "**dato personale**", ai sensi dell' art. 4 n.1 Reg. EU 2016/679, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione,

un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

d) per "**dati identificativi**", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

e) per "**dati particolari**", ai sensi dell'art. 9 Reg. EU 2016/679, i dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché quelli genetici, dati biometrici (intesi a identificare in modo univoco una persona fisica), dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

f) per "**dati giudiziari**", dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;

g) per "**titolare**", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

h) per "**designato al servizio**", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che sovrintende l'attività di videosorveglianza per conto del titolare del trattamento;

i) per "**amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza**", il soggetto che risponde a quanto indicato nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, pubblicato nella G. U. n. 300 del 24 dicembre 2008, e successive modificazioni intervenute con il Provvedimento del 25 giugno 2009, pubblicato nella G.U. n. 149 del 30 giugno 2009, e sovrintende la gestione dell'infrastruttura di videosorveglianza nonché tratta i dati per finalità di sviluppo, gestione, implementazione, manutenzione dei componenti hardware e software di tale infrastruttura;

j) per "**autorizzati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento di dati personali dal titolare o dal responsabile;

k) per "**interessato**", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

l) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

m) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) per "**dato anonimizzato**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

p) per "**dati biometrici**", ai sensi dell' art. 4 n.14 Reg. EU 2016/679, il dato personale, ottenuto da un trattamento tecnico specifico, relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, che ne consente o ne conferma l'identificazione univoca, quale l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

q) per "**strumenti elettronici**", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

- r) per **"autenticazione informatica"**, l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- s) per **"credenziali di autenticazione"**, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- t) per **"parola chiave"**, la componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- u) per **"profilo di autorizzazione"**, l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- v) per **"sistema di autorizzazione"**, l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
- x) per **"videocamere fisse"**, l'insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini e dati che provengano da apparati di ripresa (telecamere digitali) installati su supporti fissi quali pali e/o sbracci.
- y) per **"videocamere mobili"**, l'insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, comandabili tramite software forniti dal produttore (eventualmente anche tramite app per smartphone e tablet) permettono di effettuare il movimento su uno o più assi;
- z) per **"fototrappole"**, sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che entra nel raggio di azione di apposito sensore e viene inquadrato alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell'operatore.

### **Art. 3 – Finalità e principi del trattamento e sistemi di videosorveglianza**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante gli impianti di videosorveglianza ubicati nei locali di deposito e magazzino del Comune di Cesiomaggiore e relative pertinenze, gestiti dall'Ente, ed eventualmente collegati all'istituto di vigilanza all'uopo incaricato, nonché nelle aree che l'Ente intende tutelare da possibili illeciti ambientali, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Per il trattamento dei dati disciplinato dal presente regolamento devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018), al Reg. Eu 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analogo tutela, oltreché le norme in tema di tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e nelle disposizioni normative di cui al Capo I, art. 1 comma 2 del presente regolamento.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante l'utilizzo di dati

- anonimi, oppure in modo da poter trattare tali dati mediante modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. L'impianto di videosorveglianza, complessivamente inteso, è in particolare finalizzato:
    - 2.1. alla tutela dei beni di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale ed è strumentale alla tutela del patrimonio pubblico e alla prevenzione o all'accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio dell'Amministrazione;
    - 2.2. alla tutela dell'organizzazione, della produttività e della sicurezza lavorativa:
      - 2.2.1. Le immagini potranno essere utilizzate per esigenze organizzative e produttive dell'Ente, per garantire la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 300/1970. Laddove sussistano i presupposti di cui all'art. 4 della Legge n. 300/1970 il sistema di videosorveglianza disciplinato dal presente regolamento viene posto in essere previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo della citata norma possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
    - 2.3. Prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti. Il Comune di Cesiomaggiore, al fine di controllare l'abbandono ed il corretto smaltimento dei rifiuti nel territorio, si avvale di un sistema di videosorveglianza, mediante l'utilizzo di telecamere fisse e mobili e fototrappole collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto della normativa comunale concernente lo smaltimento dei rifiuti. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di tutela ambientale.
    - 2.4. alla tutela della sicurezza urbana e al controllo del territorio;
  3. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento devono altresì conformarsi ai seguenti principi:

Principio di necessità: non sono e non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; il software è configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

Principio di proporzionalità: viene evitata la rilevazione di dati in aree o la rilevazione di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza sono attivati solo quando le altre misure di prevenzione, come i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure fisiche di protezione degli ingressi o le abilitazioni all'accesso agli stessi sono state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase o modalità del trattamento, come ad esempio quando è necessario stabilire:
    - 3.1. Se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli interessati, anche tramite ingrandimenti dell'immagine;
    - 3.2. Se sia realmente essenziale ai fini prefissati la raccolta di immagini dettagliate;
    - 3.3. La dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;

- 3.4. Quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri sistemi gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- 3.5. La durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre limitata temporalmente).

Principio di finalità: il sistema di videosorveglianza deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi previsti dal titolare del trattamento, indicati al comma 2 del presente articolo.

Tutte le attività svolte dovranno in ogni caso rispettare i principi previsti dall'art. 5 Reg. Ue 2016/679, e quindi i dati personali dovranno essere:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

#### **Art. 4 – Caratteristiche tecniche dell'impianto e diretta visione delle immagini**

1. Gli strumenti, le risorse e l'infrastruttura ICT utilizzati dall'Ente per la gestione del sistema di videosorveglianza oggetto del presente regolamento, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste dal Capo III art. 20 del presente regolamento, nonché nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela dei dati personali, e comunque in conformità con i regolamenti e disciplinari interni eventualmente adottati dall'Ente per la protezione delle informazioni. L'Ente deve altresì rispettare quanto previsto da A.G.I.D. (Agenzia per l'Italia Digitale) con circolare del n. 2 del 18 aprile 2017 relativa alle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni.
2. Il sistema si compone di una serie di telecamere collegate tra loro mediante rete di comunicazione riservata e comunicante esclusivamente con il relativo dispositivo

di archiviazione e con la Centrale Operativa ubicata presso ciascuna delle sedi comunali oggetto del presente regolamento.

3. Nel dettaglio l'impianto risulta così strutturato:

- 3.1. Presso ciascuna delle centrali operative è possibile visualizzare contemporaneamente le immagini di tutte le telecamere del relativo impianto, procedere allo zoom (in & out) e brandeggiare i dispositivi che prevedono tali funzioni.
- 3.2. I dati personali sono ripresi attraverso il sistema di videosorveglianza installate presso i locali di deposito e magazzino del Comune di Cesiomaggiore, nonché presso i luoghi che l'Ente tutelare da eventuali e potenziali illeciti ambientali. Il sistema potrà essere successivamente integrato con nuovi impianti, secondo gli sviluppi futuri del sistema, approvati dall'organo amministrativo competente. Gli impianti di videosorveglianza sono individuati dal Comune di Cesiomaggiore.
- 3.3. In caso di necessità è possibile visualizzare le registrazioni dalle telecamere stesse. La visione delle immagini (anche registrate) potrà avvenire, da parte di soggetti espressamente individuati, anche da remoto a mezzo di applicazione per dispositivi mobili, appositamente configurata e protetta, e comunque nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela dei dati personali. Laddove ne sussistano i presupposti, il fornitore dell'applicativo utilizzato per la visione da remoto sarà nominato responsabile ex art. 28 Reg. EU 2016/679 dal titolare del trattamento.
- 3.4. Le immagini video riprese dagli strumenti di videoripresa sono trasmesse alla centrale operativa tramite una infrastruttura di rete geografica riservata, dedicata esclusivamente a questo.
- 3.5. Il sistema di videosorveglianza posto in essere dall'Ente può prevedere l'utilizzo di "fototrappole" laddove tali strumenti siano in dotazione dell'Ente.
- 3.6. Le immagini videoriprese, laddove l'infrastruttura informatica lo consentisse, possono essere trasmesse tramite una infrastruttura di rete riservata, appositamente dedicata, alle sedi delle Forze dell'Ordine alle quali l'Ente avrà predisposto l'accesso, previa formalizzazione di protocolli d'intesa/accordi/convenzioni. Parimenti, laddove l'infrastruttura informatica lo consentisse, le immagini possono essere trasmesse tramite una infrastruttura di rete riservata, dedicata, al Comando di Polizia Locale del Comune di Cesiomaggiore, che potrà eventualmente conservarle esclusivamente per attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, secondo le normative vigenti.
- 3.7. Le immagini videoriprese in tempo reale, potranno essere trattate da istituti di vigilanza, debitamente responsabilizzati, con apposito sistema di interconnessione privato e adeguatamente protetto.
- 3.8. I punti esatti di fissaggio dei dispositivi di ripresa e i punti di visualizzazione sono rappresentati nei documenti tecnici allegati al presente regolamento.

#### **Art. 5 –Trattamento di dati da parte di soggetti esterni**

1. I dati raccolti secondo le modalità di cui all'art 4 del presente Capo, possono essere trattati da:
  - istituti di vigilanza, debitamente responsabilizzati;
  - altre P.A. per le finalità in precedenza indicate e a seguito di idonea convenzione cui si rimanda.

## CAPO II

### OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

#### **Art. 6 – Titolarità del trattamento dei dati personali nei sistemi di videosorveglianza**

1. Il titolare del trattamento è il Comune di Cesiomaggiore in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

#### **Art. 7 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l'Autorità di Controllo**

1. Il Comune di Cesiomaggiore nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali adempie all'obbligo previsto dall'art. 35 Reg. Eu 2016/679 in tema di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del suindicato art. 35 presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; osserva in ogni caso integralmente quanto previsto dall'art. 36 del medesimo regolamento comunitario.

#### **Art. 8 – Designato al servizio di videosorveglianza**

1. Il Comune di Cesiomaggiore, in persona del legale rappresentante, designa e nomina con apposito atto, quale designato al servizio di videosorveglianza oggetto del presente regolamento il Dirigente e/o il Funzionario P.O. responsabile dell' Area Tecnica, o altra persona individuata dal titolare che per esperienza, capacità professionale ed affidabilità fornisce idonea garanzia alla corretta gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati che esso comporta e che potrà individuare e incaricare ulteriori soggetti che potranno essere autorizzati a trattare le immagini videoriprese, in conformità con quanto previsto ai successivi artt. 9, 10 e 11 del presente capo.
2. Tale figura deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il designato al servizio procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al designato al servizio sono analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione;
5. Le persone autorizzate del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare o dal designato al servizio.
6. Il designato custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

#### **Art. 9 – Amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza**

1. Ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, pubblicato nella G. U. n. 300 del 24 dicembre 2008, e successive modificazioni intervenute con il Provvedimento del 25 giugno 2009, pubblicato



nella G.U. n. 149 del 30 giugno 2009, il Comune di Cesiomaggiore, in persona del suo legale rappresentante, può designare e nominare con apposito atto, uno o più amministratori di sistema per la gestione degli impianti di videosorveglianza, oggetto del presente regolamento, ai sensi e per gli effetti del Capo I, art. 2, comma 1, lett. i) del presente regolamento.

2. Tale figura deve essere individuata dal titolare del trattamento tra i soggetti che per capacità professionale ed affidabilità, risulti idoneo a garantire la corretta gestione tecnica del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati che esso comporta.
3. L'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza designato deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti (ivi compreso il profilo della sicurezza) e dalle disposizioni del presente regolamento.
4. Il titolare del trattamento può affidare all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza i seguenti compiti:
  - Adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per i sistemi da lui gestiti.
  - Impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per i trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici.
  - Assicurare la custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda.
  - Predisporre e verificare il corretto funzionamento dei sistemi di backup centralizzati, adottando idonee procedure per la custodia delle copie di sicurezza dei dati e delle applicazioni, nonché per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi, verificando periodicamente la leggibilità e l'integrità dei dati contenuti nelle copie di backup, effettuandone il ripristino.
  - Adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici, atti a mantenere la completezza e l'inalterabilità dei log. Tali registrazioni dovranno avere e mantenere le caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità.
  - Suggestire al Titolare del Trattamento l'adozione e l'aggiornamento delle misure di sicurezza atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
  - Provvedere alla custodia ed al controllo dei dati personali oggetto di trattamento, anche in relazione all'esperienza ed alle conoscenze acquisite sulla base del processo tecnico, della natura dei dati e delle specifiche caratteristiche del trattamento, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, adottando a tal fine preventive ed idonee misure di sicurezza.
5. In ogni caso, i compiti affidati all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza, sono analiticamente specificati con apposito atto di designazione.
6. L'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e delle proprie istruzioni.
7. Le persone autorizzate del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare o dall'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza.

8. L'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza custodisce le chiavi per l'accesso ai locali ove vengono salvate le immagini registrate dell'impianto di videosorveglianza, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

#### **Art. 10 - Personale autorizzato al trattamento delle immagini registrate**

1. La visione delle immagini registrate è consentita esclusivamente al designato al servizio di videosorveglianza di cui al precedente art. 8 Capo II.
2. In deroga al precedente comma, in caso di necessità, l'accesso alle immagini registrate può essere occasionalmente concesso dal Titolare, o suo delegato, anche a soggetti diversi previa formale autorizzazione adeguatamente motivata valevole per la specifica situazione causante l'urgenza ed in ogni caso in conformità a quanto previsto dai successivi artt. 17 e 20 del Capo III del presente regolamento.
3. Oltre alle figure previste ai commi precedenti del presente articolo, potranno accedere alla visione delle immagini registrate, le forze di polizia nell'espletamento delle attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

#### **Art. 11 - Personale autorizzato al trattamento delle immagini riprese in tempo reale e persone autorizzate ad accedere ai locali**

1. L'accesso ai locali ove è possibile visionare le riprese in tempo reale è consentito al Titolare o a suo delegato, ai soggetti autorizzati ai sensi del precedente art. 8 Capo II, all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza di cui al precedente art. 9 Capo II, e alle persone autorizzate al trattamento degli stessi. Il titolare del trattamento designa nell'ambito del proprio personale le persone autorizzate alla visione delle immagini in tempo reale in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza per le finalità previste all'art. 3 Capo I. Il titolare e/o il Designato incarica, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare trattamento dei dati per le finalità indicate agli articoli precedenti. Tali figure, ~~individuate dal titolare~~, dovranno fornire per esperienza, capacità professionale ed affidabilità, idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati, nonché nel rispetto di eventuali regolamenti interni finalizzati alla protezione dei dati e delle informazioni.
2. Eventuali accessi ai locali ove è possibile visionare le riprese in tempo reale da parte di persone diverse da quelle indicate al precedente comma devono essere autorizzati, per iscritto, dal titolare del trattamento, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e devono avvenire nel rispetto dei regolamenti interni adottati dall'Ente. L'autorizzazione deve contenere il motivo dell'accesso e se possibile il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata, nonché l'indicazione degli specifici compiti loro assegnati e puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
3. Possono essere autorizzati, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, anche i singoli dipendenti del soggetto giuridico a cui l'Ente ha affidato il servizio di gestione delle sedi presso cui l'impianto è installato.
4. Oltre al personale di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 del presente Capo, può essere autorizzato all'accesso dei locali, ove è possibile visionare le immagini in tempo reale e dove vengono salvate le immagini registrate, solo il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine. Al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia

dei locali devono essere comunicate idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati.

#### **Art. 12 - Disposizioni comuni per il personale autorizzato**

1. Prima dell'utilizzo degli impianti, le persone autorizzate al trattamento di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10 e 11 del presente Capo devono essere istruite al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
2. Le persone autorizzate al trattamento di cui al presente regolamento sono tenute al puntuale rispetto delle istruzioni e alla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
3. L'accesso alle postazioni ove sono installate le apparecchiature di ripresa di videosorveglianza deve avvenire secondo le modalità indicate agli artt. 10, 11, 12 del presente Capo.
4. Eventuali accessi alle postazioni ove sono installate le apparecchiature di ripresa di videosorveglianza da parte di persone diverse da quelle previste ai precedenti articoli devono avvenire alla presenza dei soggetti già designati e/o autorizzati.

#### **Art. 13 - Responsabile della protezione dei dati**

1. In relazione all'attività di videosorveglianza disciplinata dal presente regolamento, il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer è il soggetto individuato dall'Ente ai sensi degli art. 37 e ss. del Regolamento Europeo 2016/679, con i compiti previsti dalla medesima normativa.

#### **Art. 14 - Nomina a responsabile ex art. 28 Reg. Eu. 2016/679 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza**

1. Il titolare, qualora si rendesse necessario un intervento sul sistema informatico, può avvalersi di personale esterno (che può anche non coincidere con il soggetto incaricato della manutenzione dell'impianto).
2. Laddove ne sussistano i presupposti, tale soggetto sarà nominato dal titolare del trattamento, responsabile ex art. 28 Reg. EU 2016/679.
3. Il soggetto cui le attività sono affidate deve:
  - 3.1. Essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione della normativa volta a proteggere i dati personali;
  - 3.2. Ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018) e dal Reg. EU 2016/679 nonché dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.
  - 3.3. Adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrarle nelle procedure già in essere;
  - 3.4. Impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e allertare immediatamente il Titolare del trattamento (l'Ente) in caso di situazioni anomale o di emergenze;
  - 3.5. Riconoscere il diritto del Titolare a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate. L'Ente, in caso di interventi tecnici per la manutenzione del sistema informatico relativo alla videosorveglianza, richiede ed esige dall'installatore un documento dettagliato circa l'intervento effettuato e la sua conformità alle disposizioni previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.
  - 3.6. Osservare quanto previsto dall'art. 28 del Reg. Eu. 2016/679

#### **Art. 15 - Modalità di autenticazione ai sistemi e parola chiave**

1. Fermo quanto previsto dal successivo art. 16 del presente regolamento, l'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al Designato al servizio di cui al precedente art. 8 Capo II, all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza, di cui al precedente art. 9, Capo II e ai soggetti autorizzati al trattamento, come indicati agli articoli 10 Capo II del presente regolamento. Ciascuno di essi è dotato di proprie credenziali di accesso di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.
2. Il personale autorizzato all'accesso alle immagini registrate e all'accesso alle immagini in tempo reale deve comunque rispettare i vigenti regolamenti dell'Ente adottati a protezione dei dati e delle informazioni e comunque in ottemperanza a quanto previsto ai successivi artt. 17 e 20 del Capo III.

### **CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 16 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - 1.1. Trattati su uno dei presupposti di liceità previsti dal Titolo I Capo II del D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché di quanto previsto dall'art. 6 del Reg. EU 2016/679;
  - 1.2. Raccolti, registrati in maniera esatta e tenuti aggiornati per le finalità di cui al precedente Capo I, art. 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi; i dati saranno raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - 1.3. Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4 del presente articolo;
  - 1.4. L'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
  - 1.5. Il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi
2. Fermo tutto quanto previsto al Capo I, art. 4 comma 3.2, l'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, come anche previsto dal D.L. n. 11 del 2009 convertito in L. n. 38 del 2009 e nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, compete alla Giunta Comunale. In caso di eventuale incremento dimensionale dell'impianto, modifica o cessazione di punti di ripresa, si procederà con atto amministrativo della figura apicale dell'U.O all'interno della quale, rientrano, da organigramma, l'Area Tecnica, in attuazione di quanto previamente deliberato dalla Giunta Comunale nel rispetto della normativa vigente. L'indicazione dell'ubicazione delle apparecchiature viene mantenuto

aggiornato dal titolare del trattamento e reso disponibile nell'allegato A del presente regolamento.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo che la strumentazione informatica consente e comunque nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle norme applicabili e comunque solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al Capo I, art. 3 a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare del trattamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo potrà comportare, nei casi previsti dalla normativa vigente, l'applicazione di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti disciplinari.
5. Come previsto dalle F.A.Q. in tema di videosorveglianza emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 05/12/2020: *"le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Regolamento UE 2016/679). In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679), spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.*

*Come previsto dalle sopra richiamate FAQ: "In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione".*

In ogni caso, qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, salvo deroghe espresse dell'art. 6 del D.L. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire. Qualora vi fosse necessità, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure di accertamento da parte degli organi preposti, legate ad un evento già accaduto o realmente incombente.

In relazione al sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento, in conformità con quanto previsto al presente comma, i termini di conservazione delle immagini vengono indicati all'interno del documento previsto dal successivo Capo III, art. 18 comma 3.

#### **Art. 17 - Prescrizioni da adottare per i dati trattati**

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. Il personale autorizzato dovrà comunque osservare i regolamenti interni eventualmente adottati dall'Ente a tutela dei dati e delle informazioni.

3. L'accesso alle immagini da parte delle persone autorizzate di cui agli artt. 8, 9, 10, 11 del Capo II si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
4. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in locali dedicati, il cui accesso fisico è protetto secondo i regolamenti interni adottati dall'Ente ed accessibili solo dai soggetti previsti dagli articoli 8, 9, 10 del Capo II del presente regolamento.
5. La cancellazione delle immagini è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno dell'Ente di cui al precedente Capo I, art. 3 comma 1.
6. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
7. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
  - a) Al Designato al servizio, all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza ed alle persone autorizzate previste dagli articoli da 8, 9, 10, 11 del Capo II del presente Regolamento nelle modalità ivi previste;
  - b) Ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
  - c) All'Amministratore di sistema dell'Ente ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
  - d) All'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese;
  - e) Al rappresentante legale dell'Ente, presso cui è installato l'impianto di videosorveglianza che ha acquisito e conserva le immagini, in virtù dei poteri a lui conferiti in materia di sicurezza urbana ex art 54 D.lgs. 267/2000 (TUEL).
8. Effettuando le normali operazioni di timbratura del cartellino all'inizio e alla fine del servizio, il personale autorizzato ex art. 11 Capo II del presente regolamento alla visione delle immagini in tempo reale, garantisce al titolare del trattamento l'individuazione del soggetto che in un determinato giorno ad un determinato orario ha avuto accesso alla visione delle immagini in tempo reale.
9. Fermo quanto previsto all'art. 10 Capo II del presente regolamento, gli accessi alla visione delle immagini registrate vengono documentati mediante l'annotazione in un apposito **"registro degli eventi e degli accessi"** cartaceo e/o informatico.
  - a) Se il registro è di tipo cartaceo, lo stesso dovrà essere conservato nei locali dell'Area Tecnica e dovrà riportare:
    - La data e l'ora d'accesso e di uscita;
    - L'identificazione del terzo autorizzato;
    - I dati per i quali viene svolto l'accesso;
    - Gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
    - Le eventuali osservazioni della persona autorizzata al trattamento;
  - b) Se il registro è di tipo informatico, lo stesso dovrà essere conservato o nel dispositivo di archiviazione dell'impianto e/o nei server della sede culturale. In tal caso l'accesso potrà avvenire a mezzo di credenziali univoche concesse ad ogni singolo autorizzato. Nel file di log, opportunamente protetto, che funge da registro degli eventi e degli accessi, deve avvenire la registrazione dell'accesso e delle informazioni collegate.  
Il file di log, in particolare, dovrà come minimo contenere:
    - La data e l'ora d'accesso e di uscita;
    - L'identificazione del soggetto autorizzato;
    - Se il sistema lo consente, i dati per i quali viene svolto l'accesso e le operazioni che vengono effettuate.

11. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
12. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

#### **Art. 18 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Cesiomaggiore, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. EU 2016/679 e dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché da quanto indicato nelle successive norme e provvedimenti emanati dalle autorità competenti in materia, espone un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, nonché il richiamo all'art. 13 del Reg. EU 2016/679 secondo i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità di sorveglianza e quindi a mezzo di cartelli, anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità.

Il supporto con l'informativa:

- 1.1. Deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera
  - 1.2. Deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile anche in orario notturno;
  - 1.3. Deve inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
2. In presenza di più strumenti di videoripresa, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.
  3. Presso l'area sottoposta a videoripresa e/o sul sito internet dello stesso, viene resa disponibile un'informativa estesa sul trattamento di videosorveglianza, redatta ex art. 13 Reg. EU 2016/679.

#### **Art. 19 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, nel rispetto di quanto previsto dalle norme poste a tutela dei dati personali quali il Reg. EU 2016/679, il D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs 101/2018, nonché nel rispetto comunque di quanto previsto dalla Legge 241/1990 in tema di accesso agli atti, ha diritto:
  - 1.1. Di chiedere in ogni momento all'intestato Ente la conferma dell'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo nonché l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione.
  - 1.2. Di richiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda, e può opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo.
  - 1.3. Di esercitare i diritti, in tema di accesso agli atti, contemplati dalla L. 241/1990, nelle modalità ivi previste.
  - 1.4. L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti può essere presentata o al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati (R.P.D. / D.P.O) designato. Tale istanza deve essere corredata di ogni informazione e documentazione utile a dimostrare il legittimo interesse

del richiedente e a consentire il reperimento delle immagini in questione e dovrà, come minimo, contenere:

- data e orario, sufficientemente preciso della possibile ripresa;
  - l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
  - gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
  - l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
  - l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
  - eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato;
  - ogni altra indicazione volta a dimostrare il legittimo interesse del richiedente.
2. Ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Reg. EU 2016/679, per le richieste di cui all' art. 19, comma 1.1 di cui al presente Capo, le informazioni fornite ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da n. 15 a 22 e n. 34 della medesima norma comunitaria sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:
- a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure
  - b) rifiutare di soddisfare la richiesta.
- Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine la verifica dell'identità del richiedente deve avvenire mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzia un'immagine riconoscibile dell'interessato.
6. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare del trattamento o al responsabile della protezione dati (R.P.D / D.P.O.) secondo le modalità previste dall'art. 12 commi 3 e 4 di cui al Reg. EU 2016/679.
7. Nel caso l'interessato venga autorizzato alla visione delle immagini per l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, lo stesso potrà visionare le immagini secondo le modalità previste dai precedenti artt. 11, 15 e 17 del presente regolamento ed in ogni caso sotto la supervisione di personale autorizzato ai sensi di tale articolo. La supervisione da parte di tali soggetti non è richiesta nei seguenti casi:
- accesso alle immagini, da parte dell'interessato, accompagnato da personale di forza di polizia;
  - esibizione, da parte dell'interessato, di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che motivi l'accesso alle immagini senza la necessità di supervisione.
- L'accesso sarà in ogni caso registrato ai sensi del Capo III, art.17 commi 8 e 9 del presente regolamento.
8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le



possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

9. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia o da organi di Polizia Locale. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Designato al Servizio di videosorveglianza di cui all'art. 8 Capo II del presente regolamento.

#### **Art. 20 - Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del presente Capo III, artt. 16 e 17 e dovranno essere trattati nel rispetto delle indicazioni fornite dall'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza e comunque in conformità con i regolamenti e disciplinari interni eventualmente adottati dall'Ente per la protezione delle informazioni e/o l'utilizzo delle strumentazioni date in dotazione.
2. In idoneo locale, appositamente identificato dal titolare del trattamento, vengono custoditi i dati e le immagini registrate. Ad esso possono accedere solo ed esclusivamente le persone autorizzate indicate agli artt. 8, 9, 10, del Capo II del presente regolamento secondo le modalità ivi indicate.
3. Il sistema installato adotta le misure di sicurezza volte a ridurre i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale delle informazioni, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati relativi alla videosorveglianza. Tali misure di sicurezza devono essere adottate anche in caso di aggiornamento del sistema.
4. Fermo quanto indicato dagli artt. 16 e 17 del presente Capo, il titolare del trattamento prevede una serie di condotte da porre in essere al fine di minimizzare il rischio del trattamento del dato. Tali misure tecniche ed organizzative, attengono alla sicurezza fisica del dato, sono volte a prevenire rischi dipendenti da comportamenti degli operatori e riguardano anche comportamenti da tenere per garantire la sicurezza informatica del dato. Tali misure sono volte anche a consapevolizzare i soggetti deputati al trattamento del dato.
5. I dispositivi di visualizzazione impiegati per la visione delle immagini, la consultazione ed interrogazione dei dati acquisiti dal sistema sono posizionati e gestiti dagli operatori in modo tale da non permetterne la visione, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
  - 5.1. L'accesso alle immagini da parte dei soggetti indicati agli artt. 9 e 10 del Capo II del presente regolamento deve limitarsi alle attività oggetto di videosorveglianza;
  - 5.2. Eventuali altre informazioni di cui questi vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate. Nel caso le immagini siano conservate per una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di un organo di polizia giudiziaria, i relativi supporti di memorizzazione (CD/DVD/HD/SD o altri) devono essere custoditi in maniera sicura e accessibili al solo Designato al servizio o alle persone autorizzate al trattamento.
  - 5.3. La cancellazione dei dati avviene con modalità sicure tali da rendere irrecuperabile il dato ed impedirne la disponibilità ad alcun soggetto, anche mediante sovra-registrazione, così come indicato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con Provvedimento del 13 ottobre 2008 "Rifiuti

di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali” e con provvedimento dello stesso Garante del 08 aprile 2010 in tema di videosorveglianza.

#### **Art. 21 - Conclusione del trattamento dei dati**

1. In caso di conclusione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
  - 1.1. Distrutti;
  - 1.2. Conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

#### **Art. 22 – Limitazioni del trattamento e ai diritti dell’interessato**

1. La limitazione del trattamento è disciplinata dall’art. 18 del Reg. E.U 2016/679.
2. La limitazione ai diritti dell’interessato è disciplinata dall'art. 2undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

#### **Art. 23 - Diritto al risarcimento**

1. La materia è regolamentata dall'art. 152 del D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dall’art. 82 del Reg Eu 2016/679.

#### **Art. 24 - Comunicazioni**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Cesiomaggiore a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento o atto amministrativo generale. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 30/6/2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

#### **Art. 25 - Disposizioni attuative e finali**

1. Compete al Comune di Cesiomaggiore l’individuazione dei siti di ripresa e di ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.
2. L’elenco dei punti di ripresa è disponibile nell’allegato A al presente regolamento.
3. Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente, ai sensi dell’articolo 2 ter, del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e rappresenta il disciplinare d’uso dei servizi.
4. I contenuti del presente regolamento e dei relativi allegati devono essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

## CAPO IV

### TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

#### **Art. 26 – Tutela amministrativa e giurisdizionale**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140bis e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il designato al servizio, così come individuato dal precedente Capo II art. 8.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 27 - Tutela dei dati personali**

1. Il Titolare garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

#### **Art. 28 - Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il presente regolamento verrà pubblicato all' Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "amministrazione trasparente", ai sensi della vigente normativa in tema di pubblicazione degli atti amministrativi.

#### **Art. 29 – Sopravvenienza di nuove disposizioni normative**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunitarie.
2. In tali casi si applica la normativa sovraordinata. L'Ente potrà in ogni caso provvedere ad aggiornare il presente regolamento per renderlo maggiormente conforme alle eventuali disposizioni normative intervenute.

#### **Art. 30 - Entrata in vigore e successive modifiche del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla normativa vigente in tema di pubblicazione degli atti amministrativi.
2. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

3. In ottemperanza a quanto previsto al Capo II art.7, laddove ne sussistano i presupposti, il titolare del trattamento consulta l'autorità di controllo ai sensi dell'art. 35 Reg. EU 2016/679.



# Comune di Cesiomaggiore

Provincia di Belluno  
\*\*\*\*\*

## ALLEGATO A

### AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA PER IL COMUNE DI CESIOMAGGIORE

Il Comune di Cesiomaggiore ha realizzato un sistema di videosorveglianza presso le proprie sedi comunali, gestito dall'area tecnica, costituito da un insieme di strumenti di ripresa controllati a distanza per la tutela del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività illecite.

Il sistema è composto, oltre che dalle telecamere, da un apparato di acquisizione - memorizzazione delle immagini e da una centrale operativa per la loro visualizzazione e controllo, collocata presso il ciascuna delle sedi comunali di competenza dell'area tecnica del Comune di Cesiomaggiore.

L'ambito degli strumenti di ripresa è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al pubblico.

Sono evitate, salvo necessità, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione degli strumenti di ripresa, riguarderanno soggetti, mezzi di trasporto ed altri beni presenti nell'area interessata dalla sorveglianza.

Il trattamento dei dati acquisiti mediante tale impianto avviene secondo le modalità previste dal **Regolamento per la disciplina della videosorveglianza per il Comune di Cesiomaggiore**. Tale Regolamento pone limiti e vincoli strutturali ed organizzativi interni all'Ente per la gestione dei dati acquisiti e riconosce diritti e prerogative a favore dei cittadini.

L'intero impianto viene gestito, ai sensi di quanto previsto dal Capo I, art. 3 del Regolamento Comunale approvato dall'Ente, nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, per le finalità ivi indicate.

Nelle aree sottoposte a videosorveglianza sono installati appositi avvisi recanti la dicitura prevista al Capo III, art. 18 del Regolamento sopra indicato.

**Gli strumenti di ripresa sono installati nelle aree cittadine di seguito indicate. Qualora venissero individuati nuovi siti in una prospettiva di ampliamento del sistema, ovvero modificati o eliminati quelli esistenti, tali modifiche verranno comunicate mediante aggiornamento del presente allegato.**



# Comune di Cesiomaggiore

Provincia di Belluno  
\*\*\*\*\*

## ELENCO SITI E DISPOSITIVI DI RIPRESA

POSTAZIONE	POSIZIONAMENTO	INQUADRATURA	TIPOLOGIA	MODELLO
Magazzino Comunale	- Videosorveglianza -- Palo Illuminazione	VERSO TERRENO COMUNALE USATO PER DEPOSITO	VIDEOSORVEGLIANZA / Telecamera - Fissa	TELECAMERA IP (TELECAMERA IP)
Museo della Bicicletta Toni Bevilacqua	Videosorveglianza Ingresso coperto e sala mostra	SALE MUSEALI INGRESSO MUSEO E ZONA TETTOIA	VIDEOSORVEGLIANZA / Telecamera - Fissa	n.2 Telecam Bullet 4IN1 5MP 12VDC IP66 n. 1 Videoregistratore XVR 16CH 5MP LITE 5IN1 n. 2 Telecamere grigia Bullet AHD 720P IR

Ultimo aggiornamento del presente allegato: 16/04/2024